

Le ragioni del reddito garantito

Giacomo Capuzzo - Maurizio Di Masi*

1. Un recente incontro romano su “Le ragioni del reddito garantito”¹ permette di riflettere sul rapporto tra politiche di *Welfare* e politiche del lavoro in un contesto giuridico, economico e sociale in cui l’austerità viene dai più ritenuta l’unica strada percorribile per fronteggiare la crisi sistemica dell’attuale fase del capitalismo². A fronte dell’incremento della povertà e dell’insufficienza di un approccio esclusivamente ‘lavoristico’, quello del reddito garantito non è un tema, ma il tema da inserire nell’agenda istituzionale³. È impossibile pensare all’Europa e ai diritti senza un reddito minimo per tutti e senza adottare una prospettiva multilivello, di interazione tra Regioni, Stato, Europa⁴. Il problema, anche culturale, è delicato: il rischio è quello di guardare all’Europa con grande diffidenza, in quanto la si ritiene portatrice di un modello individualista, neoliberista, contrapposto al modello nazionale del *Welfare*⁵. D’altra parte è innegabile che, diacronica-

* Il presente scritto è il prodotto di una riflessione comune dei due autori. Si attribuiscono tuttavia a Capuzzo i §§ 2, 4 e 5, mentre a Di Masi i §§ 1, 3 e 6.

¹ Si tratta del Convegno promosso il 15 maggio 2015 dal *Basic Income Network Italia*, presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso, ove si sono confrontati Giuseppe Bronzini, Luigi Ferrajoli, Stefano Giubboni, Maria Rosaria Marella e Stefano Rodotà.

² Per una critica alle attuali politiche di austerità dell’Unione europea cfr. A. Somma, *La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito*, DeriveApprodi, Roma, 2014; e da ultimo E. Stimilli, *Debito e colpa*, Ediesse, Roma, 2015.

³ Per di più va sottolineata la distinzione tra reddito minimo garantito e il c.d. reddito universale di esistenza: mentre il primo è strettamente connesso alla mancanza di reddito da lavoro e in questo senso funge da ammortizzatore sociale, il secondo mira a superare il rapporto capitalistico tra salario e lavoro, riconoscendo un reddito a ciascun individuo in quanto tale: cfr. G. Bronzini, *I contorni del reddito di cittadinanza tra aspetti definitivi ed esperienze applicative*, in «Riv. dir. sic. soc.», n. 1/2014, 1 ss.; Id., voce *Reddito minimo garantito*, in «Treccani.it» al link [http://www.treccani.it/enciclopedia/reddito-minimo-garantito_\(Diritto_on_line\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/reddito-minimo-garantito_(Diritto_on_line)/); V. Bavaro, *Reddito di cittadinanza, salario minimo legale e diritto sindacale*, in «Riv. dir. sic. soc.», n. 2/2014, 169 ss.; F. Martelloni, *Il reddito di cittadinanza nel discorso giuslavoristico: le interferenze con la disciplina dei rapporti di lavoro*, in «Riv. dir. sic. soc.», n. 2/2014, 189 ss.; A. Fumagalli, *Il reddito di base come remunerazione della vita produttiva*, in <http://www.uninomade.org/>; C. Del Bò - E. Murra, *Per un reddito di cittadinanza. Perché dare soldi a Homer Simpson e ad altri fannulloni*, goWare, 2014. Diverso ancora, poi, è il salario minimo garantito, sul quale cfr. M. Magnani, *Il salario minio legale*, in «Riv. it. dir. lav.», 2010, I, 769; A. Vallebona, *Sul c.d. Salario minimo garantito*, in «Mass. Giur. lav.», n. 5/2008, 326 ss.; M. Roccella, *Il salario minimo legale*, in «Pol. dir.», n. 2/1983, 231 ss.

⁴ In tal senso si vedano i contributi in BIN ITALIA, *Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile*, Gruppo Abele Editore, Torino, 2012; nonché M.R. Marella, *Il reddito di base nel quadro costituzionale europeo*, in <http://www.bin-italia.org/article.php?id=1587>.

⁵ Cfr. C. Salvi, *Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal Code civil ai Trattati europei*, il Mulino, Bologna, 2015.

mente, nella nostra Costituzione il lavoro abbia avuto una funzione emancipatoria, sebbene non per tutti e tutte. Oggi, tuttavia, il lavoro ha cessato di essere un fattore di emancipazione, per cui occorrerebbe superare la contrapposizione tra il reddito, da una parte, e le politiche del lavoro e la contrattazione collettiva, dall'altra. In un'ottica di coordinamento tra valori costituzionali e principi europei pare muoversi il disegno di legge alla base dell'incontro di studi romano, disegno di legge in discussione al Senato n. 1148 sull'*Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario*⁶, che si propone di introdurre il reddito garantito, vale a dire di quell'insieme di misure sociali ed economiche volte a realizzare «l'obiettivo – più volte ribadito dall'Unione europea – di una ridefinizione del modello di benessere collettivo adottato dallo Stato italiano, abbandonando per sempre l'attuale organizzazione frammentaria e assistenzialistica e indirizzando le scelte politiche verso l'adozione di un sistema volto a ridurre l'esclusione sociale e ad accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo nell'ambito della moderna società organizzata»⁷. Partendo da tale forma di ammortizzatore sociale, infatti, è possibile pensare un coordinamento della Carta costituzionale con la Carta di Nizza e la dignità umana che vada anche oltre lo stesso reddito minimo garantito: il progetto del reddito universale di esistenza, infatti, rimane attuale – anche oltre gli attuali disegni di legge in Parlamento – perché promette la partecipazione alla vita pubblica, è un progetto inclusivo anche dei non lavoratori, è una misura volta a tutelare le persone non solo dalla mancanza di una retribuzione, ma pure dalle costrizioni del c.d. lavoro povero (*working poor*)⁸.

⁶ D.d.l. S1148, in discussione nella XI Commissione permanente del Senato, Lavoro e previdenza sociale, testo reperibile on-line al link <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00814007.pdf>. Peraltro in Senato giace anche il d.d.l. n. 1670 sull'*Istituzione del reddito minimo garantito*, il cui scopo è «contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro» (art. 1, comma secondo).

⁷ Così nella Relazione introduttiva al d.d.l. S1148, pagina 4. Come emerge dalla Relazione, peraltro, è la stessa Unione europea a spingere verso un riconoscimento del reddito di cittadinanza a partire dalla raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, ove si esortano gli Stati membri a dotarsi di adeguati sistemi di protezione sociale, raccomandando agli Stati di riconoscere il diritto basilare di ogni persona di disporre di un'assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso e che solo l'Italia, l'Ungheria e la Grecia a tutt'oggi non hanno attuato alcuna forma di reddito minimo uniforme a livello nazionale.

⁸ Cfr. G. Standing, *Why a Basic Income Is Necessary for a Right to Work*, 2 «Rutgers J.L. & Urb. Pol'y» 91 2005.

2. L'interesse istituzionale per il reddito garantito non può, ovviamente, prescindere dal contesto politico e sociale che, negli ultimissimi anni, ha fortemente influenzato il dibattito scientifico sul tema. Solo rispetto a un paio di anni fa il progetto riguardante l'introduzione del reddito minimo garantito è circondato da un favore decisamente maggiore, trovando un appoggio all'interno del mondo sindacale (FIOM) e delle associazioni (per tutte 'Libera'). Come ha sottolineato Giuseppe Bronzini nella sua introduzione all'incontro, difatti, il reddito minimo è entrato nell'agenda politica quale strumento per fare fronte alle forte diseguaglianza sociale ed economica che sta caratterizzando i Paesi europei a seguito della recente crisi economica, occupazionale e sociale⁹. La sfida diviene, quindi, quella di riuscire a raccogliere un crescente consenso politico attorno al progetto sul reddito minimo e ad inserire tale proposta all'interno del quadro realizzato dai recenti testi di modifica al mercato del lavoro promossi dall'esecutivo. In particolare, il riferimento qui è alla recente normativa denominata Jobs Act. Con tale testo, il Governo intende – a livello declamatorio – avvicinare il nostro sistema di diritto del lavoro ai migliori sistemi europei (Danimarca, etc.) garantendo una maggiore flessibilità (*flexicurity*)¹⁰. Eppure il modello italiano appare inadeguato rispetto ai modelli europei presi come pietra di paragone e questo proprio perché tutti questi modelli europei che perseguono la flessibilità hanno altresì il reddito minimo garantito, mentre in Italia ancora no. In diversi sistemi giuridici, la flessibilità è stata perseguita parallelamente all'adozione di istituti quali il salario minimo legale e il reddito minimo garantito, strumenti di tutela rispetto alla maggiore flessibilità del mercato del lavoro¹¹. Il merito, non voluto, del Governo è aver dimostrato che è possibile finanziare degli interventi legislativi in tema di reddito, il riferimento è al decreto convertito in legge contenente un *bonus* per i lavoratori con redditi fino a 24 mila euro¹², alla luce di tale operazione

⁹ Per una panoramica sul reddito minimo garantito, sulle ragioni che sono alla base della proposta e per il contesto politico e sociale italiano ed europeo, si veda: Basic Income Network (a cura di), *Reddito Minimo Garantito. Un progetto necessario e possibile*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2012; Basic Income Network (a cura di), *Un reddito per tutti. Un'utopia concreta per l'era globale*, Manifestolibri, Roma, 2009; G. Bronzini, *Il reddito minimo garantito. Una proposta per l'Italia e l'Europa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011.

¹⁰ In tema di *flexicurity* e di politiche del reddito, si veda T. Boeri e P. Garibaldi, *Un nuovo contratto per tutti*, Chiarelettere, Milano, 2008; G. Bronzini, *L'Europa e il suo modello sociale: l'innovazione istituzionale alla prova*, in «Riv. dir. sic. soc.», 21/2008; S. Giubboni, *Proposte di reddito minimo garantito nel sistema italiano*, in «Riv. dir. sic. soc.», 2/2014, 164 ss.

¹¹ Su questo punto Cfr. F. Berton, M. Richiardi e S. Sacchi, *Flex-insecurity. Perché in Italia la flessibilità diventa precarietà*, Il Mulino, Bologna, 2009; S. Bologna e A. Fumagalli (a cura di), *Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1997.

¹² Decreto-legge 24 aprile 2014, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).

è logico pensare che i fondi per introdurre un reddito minimo garantito ci siano o possano essere reperiti. Il quadro politico istituzionale è maturo per l'attuazione di una proposta riguardante il reddito minimo garantito, alla luce soprattutto delle condizioni in cui la crisi economica ha lasciato i Paesi europei.

3. L'importanza che in Senato si stia discutendo di reddito minimo garantito è stata sottolineata anche da Luigi Ferrajoli: le ragioni di esso, infatti, sono urgenti e drammatiche se si considera che abbiamo 6 milioni di poveri, a cui si accompagna una crescita impressionante della disoccupazione; la questione povertà rischia di diventare esplosiva¹³. Ed allora, secondo il filosofo del diritto, la battaglia culturale per il reddito garantito poggia almeno su tre ragioni di fondo.

In primo luogo, oggi il nesso tra sopravvivenza e lavoro è venuto clamorosamente meno, la sopravvivenza dipende dalla situazione sociale e non da un dato naturale (in questo senso anche l'art. 38 Cost. ci parla di diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale). In Europa l'Italia, con la Grecia e l'Ungheria, non ha invece adeguate garanzie per chi non lavora. Il reddito garantito, allora, non ha serie alternative: la crisi strutturale è destinata ad aggravarsi, siamo diretti verso la crescita irreversibile della disoccupazione e, conseguentemente, sono destinati ad incrementarsi gli effetti disastrosi della disoccupazione e della povertà. In questo quadro socio-economico, pertanto, si rischia un crollo della coesione sociale, crollo che mette in discussione i diritti e quindi, complessivamente, i presupposti della democrazia.

In secondo luogo, il reddito minimo garantito costituisce senz'altro un sostegno al lavoro, giacché restituisce ai lavori un potere negoziale che la povertà e la precarietà spesso mortificano, costringendo lavoratrici e lavoratori ad accettare condizioni spesso schiavistiche¹⁴. Il reddito conferito a tutte e tutti, quindi, sarebbe una garanzia *ope legis* in accordo con il carattere universale dei diritti fondamentali. Di solito, infatti, il diritto al reddito garantito è concepito come un diritto sociale, ma secondo Ferrajoli ne va sottolineato pure il suo carattere di diritto di libertà, poiché rafforza il potere contrattuale del lavoratore, il quale non è più esposto al ricatto del datore di lavoro (sulla base del c.d. modello Marchionne). Diritto di sussistenza, dunque, come diritto di autonomia negoziale del lavoratore. Avere una garanzia che metta il cittadino al riparo dal ricatto è un diritto ad avere diritti (per usare l'espressione di Hannah Arendt ripresa dal libro di Rodotà), una precondizione all'esercizio di altri diritti; condizione dell'esercizio dell'au-

¹³ Come emerge altresì dall'approfondita analisi di C. Saraceno, *Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi*, Feltrinelli, Milano 2015.

¹⁴ Come ha avuto modo di affermare Marella, ciò è emerso di recente nelle manifestazioni contro l'EXPO 2015 e nella forza contrattuale (nulla) dei lavoratori precari dell'EXPO.

tonomia che fa del lavoro il frutto di una libera scelta, un'espressione dell'autodeterminazione legata alla dignità della persona.

In terzo luogo, va sottolineato come il reddito garantito sia uno strumento per tutelare i diritti sociali costituzionalmente garantiti, diritti sociali che sono espressione dell'evoluzione in senso sostanziale del principio di eguaglianza¹⁵. La circostanza che tali diritti abbiano copertura costituzionale, quindi, fa sì che la loro tutela non sia una opzione discrezionale della politica, ma un vero e proprio dovere istituzionale della Repubblica: quando la Costituzione attribuisce diritti, i poteri pubblici hanno l'obbligo di attuarli. Obbligo che, essendo nel caso di specie in gioco l'esistenza stessa delle persone, è tutt'uno con la garanzia del diritto alla vita: è la sopravvivenza, infatti, a fondare l'artificio del governo (a partire da Hobbes e Locke). In questo senso, allora, l'assenza o comunque la debolezza dei diritti sociali, pur costituzionalmente riconosciuti, rappresenta il principale difetto di legittimità costituzionale del nostro ordinamento¹⁶. Né è opponibile l'argomento del 'costo dei diritti'¹⁷: sia perché la democrazia trova legittimazione nella finalità della garanzia dei principi di uguaglianza e dignità e dei diritti fondamentali costituzionalmente sanciti, sia perché se «è vero che le garanzie dei diritti sociali costano, è anche vero che costa assai più lo stato di indigenza provocato dalla loro mancanza»¹⁸.

4. D'altra parte un'analisi disincantata degli attuali orientamenti della legislazione in materia di diritto del lavoro non può non considerare gli ostacoli a livello nazionale ed europeo all'introduzione di un reddito minimo garantito. Gli elementi sfavorevoli, come ha avuto modo di rilevare Stefano Giubboni, emergono già dalla struttura del c.d. Jobs Act: non è previsto nella legge delega. Il Jobs Act si muove nella direzione opposta poiché esso è intriso di logica assicurativa-assistenziale tradizionale, prevedendo ammortizzatori sociali che si pongono nel perimetro classico delle categorie giuslavoristiche, quali misure per la disoccupazione ma non per l'inoccupazione. L'accentuazione degli aspetti assistenziali deriva dall'ancorare gli ammortizzatori alla storia contributiva del lavoratore: l'assegno assistenziale per i lavoratori si rivolge solo a chi non può più percepire uno stipendio. Le scelte distributive di questo governo sono disegnate sulla classiche politiche di distribuzione e sono quelle che il legislatore compie disciplinando il contratto di ricollocazione. Infine vi è un ruolo assai ambiguo dell'UE, che sul piano delle politiche concrete si muove in senso oppo-

¹⁵ Così L. Mengoni, *I diritti sociali*, in «Arg. dir. lav.», 1998, 7 ss.

¹⁶ L'argomento è ben sviluppato in L. Ferrajoli, *La democrazia attraverso i diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2013, in particolare 213 ss.

¹⁷ Il riferimento è chiaramente a S. Holmes - R.C. Sunstein, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, il Mulino, Bologna, 2000.

¹⁸ L. Ferrajoli, *op. cit.*, 214.

sto al reddito minimo garantito. L'Unione Europea ha, infatti, svolto un ruolo ambivalente in questo ambito: se da una parte gli obiettivi individuati nel contesto del nuovo progetto 'Europa 2020' avevano la chiara intenzione di affrontare i temi della povertà e dell'emarginazione negli Stati membri, dall'altra la drammaticità della crisi economica globale ha spinto non solo a rivedere tali ambiziosi piani, ma anche ad improntare, nei confronti di quei Paesi maggiormente esposti economicamente, una serie di politiche di austerità in netto contrasto con la concezione di *Welfare* e gli interventi in materia di sicurezza sociale¹⁹. Tali indicazioni sono state rivolte, per il mezzo di una combinazione di meccanismi di controllo approntati *ad hoc* e di strumenti giuridici rafforzati dal punto di vista della loro efficacia coercitiva e sanzionatoria, sia a quei Paesi membri che hanno fatto effettivo ricorso agli aiuti finanziari da parte delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, sia a quegli Stati, come l'Italia, che nonostante non abbiano richiesto tale soccorso finanziario, sono stati sotto controllo delle istituzioni europee²⁰.

L'Europa appare così contraddittoria nella sua azione in tema di politiche sociali e di riduzione della povertà, poiché accanto a progetti volti ad affrontare e risolvere questi temi, si sono distinti approcci di segno opposto, improntati sui principi di austerità e di contenimento della spesa pubblica, in netto contrasto con le logiche sottese agli interventi di sostegno al reddito e di aiuto alle classi meno abbienti.

5. Le contraddizioni che emergono nelle politiche dell'UE e il diffondersi nel *mainstream* della necessità dell'austerità, peraltro, possono essere considerati il portato del crollo dei due fondamenti sui quali si basava la cittadinanza novecentesca: il lavoro e lo Stato sociale. Crollo che ha portato ad un ripensamento delle relazioni tra collettività ed istituzioni, nell'ambito del quale il progetto del reddito minimo garantito, come ha evidenziato nella sua analisi critica Maria Rosaria Marella, si inserisce perfettamente²¹. Il reddito minimo garantito diventa così uno strumento per ripensare il modello sociale che ruotava attorno all'idea del cittadino come lavoratore. In questo senso, è neces-

¹⁹ S. Giubboni, *Proposte di reddito minimo garantito nel sistema italiano*, op. cit., 166. Sul tema in generale, A. Somma, *Legal Change and Sovereign Debt Crisis. The Clash between Capitalism and Democracy in the Western Legal Tradition*, in C.H. Beck (a cura di), *A Debt Restructuring Mechanism for Sovereigns. Do we need a legal procedure?* C.H. Beck, Hart, Nomos, 2014, 163-181.

²⁰ Su tale punto si veda, S. Giubboni, *European Citizenship and Social Rights in Time of Crisis*, Centro Einaudi - Comparative Politics and Public Philosophy Lab, Working Paper-LPF, n.2/13; F. Costamagna, *Saving Europe Under Strict Conditionality: A Threat for the EU Social Dimension?*, Centro Einaudi - Comparative Politics and Public Philosophy Lab, Working Paper-LPF, n.7/12;

²¹ Cfr. M.R. Marella, *Pratiche del Comune. Per una nuova idea di cittadinanza*, in <http://www.euronomade.info/?p=70>.

sario individuare due grandi trasformazioni che hanno coinvolto: a) l'immaginario del lavoro e b) il rapporto tra persone, diritti e Stato.

Per quanto concerne il primo punto, la crisi ha stravolto la narrazione prevalente che si fondava sulla concezione del cittadino quale lavoratore. Nella Costituzione del 1947 il lavoro era inteso come strumento di emancipazione sociale, l'attività lavorativa era concepita quale unico mezzo per la conduzione di una vita degna e consentiva la partecipazione dell'individuo-lavoratore alla vita pubblica. Il lavoratore (specialmente se salariato) veniva riconosciuto quale *homo dignus* proprio per la funzione nobilitante che veniva associata allo svolgimento di un'attività lavorativa²². Era invece minoritaria nel dibattito politico una delle concezioni maturate in seno alla filosofia marxista che si opponeva a tale narrazione, invocando il rifiuto del lavoro quale strumento di lotta politica contro le logiche capitalistiche di sfruttamento. In particolare vi era l'idea che il lavoro non contenesse alcuna funzione emancipatoria, cosicché alla sua celebrazione quale fattore di riscatto sociale veniva contrapposta, provocatoriamente, la denuncia del suo carattere di «disturbo comportamentale della modernità»²³. La politica messa in campo dai governi (in Italia, ma non solo) negli ultimi anni, e culminata nel Jobs Act, ha fortemente alterato il quadro appena descritto, dando vita a una scenario in linea più con la seconda narrativa che con la prima, cosicché in analogia con la fortunata formula della lotta di classe dall'alto, perché agita dalle classi dominanti contro le classi subalterne, potrebbe per assurdo parlarsi oggi di un rifiuto del lavoro operato dall'alto, per iniziativa del capitale e delle istituzioni.

Il fenomeno irreversibile della disoccupazione ha intaccato il modello sociale prevalente, unitamente alla perdita di centralità del lavoro salariato tipico dell'economia fordista ed alla conseguente emersione di un capitalismo di matrice cognitiva, in grado di alterare i confini tra lavoro e non lavoro, sfera della produzione e sfera della riproduzione. Per utilizzare un'espressione coniata alla fine degli anni ottanta da Guy Standing²⁴, si assiste ad un fenomeno di femminilizzazione del lavoro, che progressivamente è andato indicando: 1) il mas-

²² Su questo collegamento tra lavoro e dignità, S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, in particolare il capitolo *Il diritto all'esistenza*, 232 ss.

²³ Sul punto si veda, R. Kunz, *La dittatura del tempo astratto. Il lavoro come disturbo comportamentale della modernità*, in Gruppo Krisis, *Manifesto contro il lavoro*, DeriveApprodi, 2003, 65; M.R. Marella, *Pratiche del Comune. Per una nuova idea di cittadinanza*, op. cit.

²⁴ Sulla definizione di femminilizzazione del lavoro (*feminization of labor*) si veda G. Standing, *Global feminization through flexible labor*, World Development, 1989, vol. 17, issue 7, 1077-1095; Id., *Global Feminization Through Flexible Labor: A Theme Revisited*, World Development Vol. 27, No. 3, 583-602, 1999; Sul tema del reddito minimo garantito, G. Standing, *Why Basic Income Is Needed For a Right to Work*, op. cit.

siccio ingresso delle donne nel mercato del lavoro, 2) il cambio di natura del lavoro stesso, divenuto maggiormente flessibile e meno tutelato, sul modello dei lavori tradizionalmente femminili; 3) la diffusione dei modi e dei tempi e, in particolare, della componente affettiva e emozionale tipica del lavoro di cura ben oltre la sfera domestica, ai molti lavori 'cognitivi'²⁵; infine oggi persino 4) l'estensione del carattere saliente del lavoro riproduttivo, la gratuità, ad altre tipologie di attività lavorative, in particolare al lavoro giovanile. Con un radicale rovesciamento di prospettiva: se negli anni '70 il femminismo materialista attaccava la dicotomia produzione/riproduzione e reclamava un reddito per il lavoro domestico affermando che tutto è produzione, oggi tutto il lavoro sembra mimare piuttosto la riproduzione.

Alla luce di tale trasformazione è possibile, quindi, ripensare il concetto di rifiuto del lavoro come *utopia necessaria* e ricostituire attraverso la misura del reddito garantito il rapporto fra governati e dignità, nel senso chiarito da Ferrajoli.

Rispetto al secondo profilo (*b*), il rapporto tra soggetti, istituzioni e Costituzione va rilevato che il quadro di riferimento odierno non si esaurisce con il solo dettato costituzionale: è necessario quindi inquadrare il reddito in una prospettiva multilivello. La Carta di Nizza tende a frammentare il soggetto di diritto che non è più rappresentato dal solo lavoratore come nel quadro costituzionale nazionale, si fa menzione di donne, disabili, anziani e minori: sono costruite molteplici identità e parallelamente sono escluse dall'orizzonte della tutela le fasce sociali meno abbienti: i poveri! Un esempio in tal senso è la questione riguardante il diritto all'abitare: la ricerca di soluzioni giuridiche di *affordable housing* per garantire tale diritto si rivolge comunque a classi abbienti, pur se medio-basse e impoverite²⁶. Per i non abbienti è sempre più difficile, se non impossibile, trovare soluzioni. E chi è ai margini della società compone una popolazione sempre più vasta e varia: si pensi ai moltissimi giovani italiani che migrano in Australia, dove sono spesso sfruttati.

Tutto ciò produce una perdita di legami sociali e di solidarietà. A tale panorama frammentato il reddito minimo garantito oppone un nuovo modello universalista²⁷: al pari dei beni comuni il reddito garantito va inteso come frutto della cooperazione sociale, esso speri-

²⁵ C. Morini, *Per amore o per forza. Femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo*, Ombre corte, Verona, 2010.

²⁶ In particolare le forme pubblico/privatiste di supplenza del Welfare nelle politiche abitative (*Community Land Trust, Limited Equity Coops*, autocostruzione, etc.) si rivolgono alle classi medie impoverite, ma sono del tutto inaccessibili ai nulla abbienti.

²⁷ Cfr. BIN Italia (a cura di), *Un reddito per tutti. Un'utopia concreta per l'era globale*, op. cit.; G. Bronzini, *Il reddito minimo garantito. Una proposta per l'Italia e l'Europa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011; G. Allegri, *Molti nomi, nessun reddito*, al link <http://furiacervelli.blogspot.it/2015/05/molti-nomi-nessun-reddito.html>.

menta la possibilità di coniugare il comune ad un nuovo mutualismo²⁸ in un progetto che sia garanzia tanto di condizioni materiali di sussistenza, quanto di ricostituzione di legami sociali perduti.

6. Il disegno di legge S1148 costituisce il primo passo verso l'idea di reddito universale di cittadinanza, sebbene conservi le ambiguità dietro l'espressione 'reddito *minimo* garantito', ove nel riferimento al 'minimo' – come in tutte le riduzioni – si nasconde un'insidia. Il reddito garantito, invero, dovrebbe essere elaborato come un diritto universale di cittadinanza, che qualifica un sistema democratico, ove i riduzionismi vengono respinti. Una forma di reddito garantito anche al di là della possibilità di lavorare, infatti, non intende garantire una mera sopravvivenza biologica appena al di sopra della soglia di povertà, ma, in conformità all'art. 36 della Cost., intende assicurare una *vita libera e dignitosa* a tutte e tutti. Ciò è quanto ha sottolineato durante l'incontro anche Stefano Rodotà: quello che si tutela con il reddito di cittadinanza è un diritto all'esistenza²⁹. Vi è qui l'idea di un avviamento alla vita autonoma, idea che si fonda nel dettato dell'art. 36 Cost., norma che comporta la necessità di un equilibrio tra economia e diritti, tra attività economica e condizione della persona³⁰. Ciò deve indurre il giurista a riconsiderare le categorie normative vuoi alla luce dei principi costituzionali, vuoi valorizzando la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'art. 34 impegna gli Stati dell'Unione a lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, riconoscendo e rispettando «il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti». L'Europa è ancora oggi, troppo spesso, considerata solo in una dimensione economica, con conseguenza assai spiacevoli cui assistiamo quotidianamente quale, per dirla con Umberto Romagnoli, la «dissoluzione del diritto sindacale e del lavoro nel medesimo ambito privatistico»³¹ che arriva a configurarsi finanche come eutanasia del diritto del lavoro³². Una soluzione seria alla crisi, invece, non

²⁸ Su questa questione, si veda G. Allegri, *Per un nuovo welfare universale a partire dal reddito minimo garantito*, Audizione presso 11ª Commissione Permanente (Lavoro e previdenza sociale) Senato della Repubblica, 26 marzo 2015.

²⁹ Cfr. S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, op. cit.; M.R. Marella, *Il diritto all'esistenza*, in questa Rivista, n. 4/2012, 673 ss.

³⁰ Così S. Rodotà, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014, in particolare 71 ss.

³¹ U. Romagnoli, *Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto*, Donzelli, Roma, 2009, cit., 70.

³² U. Romagnoli, *Il lavoro e l'eutanasia dei diritti*, in «Eguaglianza&Libertà. Rivista di critica sociale», al link <http://www.eguaglianzaeliberta.it/articolo.asp?id=1809>: l'Autore, in particolare, constata che il diritto del lavoro che si sta modificando in Europa è influenzato non tanto dal diritto primario dell'UE (cioè, da prescrizioni giuridicamente vincolanti quali la Carta di Nizza) quanto piuttosto da orientamenti della *governance* europea delle politiche economiche e finanziarie che

può amputare la dimensione dei diritti: d'altra parte la Carta di Nizza c'è ed è vincolante al pari dei Trattati. In questo senso, secondo Rodotà, pare muoversi anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 70/2015³³, in cui non solo si accolgono le argomentazioni della Corte dei conti ove si richiamavano espressamente una serie di articoli della Carta di Nizza³⁴, ma soprattutto non si prende in considerazione il parametro costituzionale dell'art. 81. Ciò è significativo, dal momento che il pareggio di bilancio non deve incidere sui diritti sociali e, in definitiva, il controllo di costituzionalità è possibile anche sulla distribuzione delle risorse. In una prospettiva che non obliteri la dimensione dei diritti sociali a favore delle logiche del mercato, allora, il reddito garantito può essere configurato come un universalismo del possibile. Un'esistenza libera e dignitosa, difatti, comporta che si operi una separazione tra crescita e benessere tale per cui alcune risorse siano destinate in ogni caso al benessere, in un sistema giuridico come il nostro ove il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) «può strutturare l'accesso alle risorse necessarie per il libero sviluppo della personalità (ancora l'articolo 2) con una varietà di forme, tutte concorrenti a quel fine»³⁵.

finiscono, però, per appiattire il diritto del lavoro nel mero diritto privato, annullando la specificità che tale branca del diritto ha acquisito almeno dagli anni '70 del Novecento.

³³ Corte cost., 30.4.2015, n. 70, in «Giur. it.», 2015, 5, 1177 s. (con nota di M. Persiani), secondo la quale la disposizione del comma venticinquesimo dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito nella l. n. 214/2011, contrasta con i principi enunciati dal comma 2° dell'art. 38 e dal comma 1° dell'art. 36 Cost. nella misura in cui esclude, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. La sentenza è reperibile on-line al link <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=70> ed è commentata anche da S. Giubboni, «Le pensioni nello Stato costituzionale», in «Menabò di Etica ed Economia», n. 23/2015.

³⁴ Quali il diritto di non discriminazione che include anche quella fondata sul patrimonio (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33) ed il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali di cui all'art. 34 della medesima Carta.

³⁵ S. Rodotà, *Solidarietà*, op. cit. 80.